

BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI DA DESTINARSI A BAR NEL PERIODO DI APERTURA ESTIVA 2024

Indice

- 1) Oggetto della Concessione
- 2) Durata della Concessione
- 3) Canone dovuto dal Concessionario
- 4) Rimborso delle utenze da parte del Concessionario
- 5) Consegna ed utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli spazi da adibire a punto di ristoro durante l'apertura estiva dell'impianto natatorio
- 6) Obblighi e oneri a carico del Concessionario
- 7) Obblighi ambientali
- 8) Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 9) Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 10) Caratteristiche del personale
- 11) Obblighi nei confronti del personale dipendente
- 12) Oneri a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A.
- 13) Controlli e penali
- 14) Deposito cauzionale
- 15) Coperture assicurative
- 16) Revoca della Concessione e cessazione anticipata del contratto per motivi di pubblico interesse
- 17) Risoluzione anticipata del rapporto per fatto del Concessionario
- 18) Rilascio dei locali e delle attrezzature concessi in uso
- 19) Controversie
- 20) Trattamento dati personali
- 21) Modifiche del contratto
- 22) Spese contrattuali

1. Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'uso dei locali e delle aree da destinarsi a bar/punto di ristoro situati presso il "Centro Sportivo Italcementi" ubicato in Bergamo, via dello Statuto, n. 43.

Il "Centro Sportivo Italcementi" comprende, oltre che una palestra e le vasche coperte (non accessibili al pubblico nel periodo estivo) e scoperte attrezzate per l'attività natatoria e gli sport acquatici, i locali destinati al servizio bar, parzialmente attrezzati, aventi la superficie così distinta: piano terra circa mq. 220, magazzino circa mq. 18, portico circa mq. 114 così come evidenziato in tinta verde nell'allegata planimetria All 1. Tali locali sono a servizio del parco pubblico accessibile attraverso scale e scivolo. Il tutto è già parzialmente attrezzato con le attrezzature e gli strumenti di proprietà della Concedente. La porzione immobiliare sopra descritta viene concessa in uso unitamente alle attrezzature ivi esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come già noto, gradito e nello stato di manutenzione accettato dal Concessionario.

Il Concessionario prende atto che i locali sono di proprietà del Comune di Bergamo e che i beni mobili e le attrezzature sono e rimarranno di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. che glieli consegna esclusivamente affinché il Concessionario se ne serva per l'uso consentito.

2. Durata della Concessione

La durata della Concessione è prevista esclusivamente per il periodo di apertura estiva del Centro Sportivo Italcementi dell'anno 2024, **indicativamente decorrente dalla prima settimana di giugno fino 2024 alla prima settimana di settembre 2024.**

È escluso il rinnovo tacito e non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo in capo al Concessionario.

La Concessione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte della Concedente, alla sua scadenza naturale sopra indicata.

Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario dovrà restituire alla Concedente le strutture e tutti i beni oggetto del presente Capitolato nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

In caso di mancato rilascio, l'occupazione dei locali e l'uso delle attrezzature e degli arredi sono da ritenersi senza titolo, con ogni conseguenza e responsabilità di legge.

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere la concessione o di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte ed anche in modo indiretto, l'uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature le attività previste dal presente capitolato.

È consentito al Concessionario avvalersi di imprese terze per la pulizia dei locali, fatto salvo l'obbligo del Concessionario di comunicare preventivamente a Bergamo Infrastrutture S.p.A. l'intenzione di avvalersi di terzi operatori, precisandone il nominativo.

Costituisce preciso obbligo del Concessionario comunicare eventuali variazioni nella compagine societaria, al fine di evitare fenomeni elusivi del divieto di cessione del contratto ed al fine di consentire la costante verifica della permanenza, in capo al Concessionario dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria specificati nell'avviso di gara, nonché dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regione Lombardia n. 6/2010, nonché dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La sospensione delle attività da svolgere presso i locali e gli spazi concessi in uso per cause di forza maggiore e/o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Autorità non darà in alcun caso diritto a indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere in favore del Concessionario.

3. Canone dovuto dal concessionario

Il canone dovuto dal Concessionario è determinato all'esito della procedura selettiva che verrà espletata e dovrà essere almeno pari al canone di € 9.000/00. + IVA.

Fatte salve diverse indicazioni scritte da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., il Canone dovrà essere versato mediante bonifico bancario (IBAN IT40W0306911166100000008274) in un'unica soluzione di pari importo alla scadenza del 6 giugno 2024.

In caso di ritardato pagamento, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dall'inadempimento del Concessionario, saranno dovuti gli interessi convenzionali pari al tasso determinato ex D. Lgs. 231/02 vigente al momento della scadenza del termine per il pagamento del Canone.

4. Rimborso delle utenze da parte del Concessionario

I locali oggetto della Concessione sono dotati di propri contatori relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, i cui consumi verranno ri-addebitati dalla Bergamo Infrastrutture

S.p.A. al Concessionario relativamente al periodo di utilizzo da parte del medesimo. A titolo meramente indicativo, e non vincolante per la Concedente tenuto conto della variabilità delle tariffe energetiche, i costi per acqua potabile ed energia elettrica per la stagione estiva 2023 sono stati pari a euro circa 4.036,00 IVA di legge compresa.

5. Consegna ed utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli spazi da adibire a punto di ristoro durante l'apertura estiva dell'impianto natatorio

Bergamo Infrastrutture S.p.A. consegna al Concessionario, i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (All. 1), nonché le attrezzature individuate nell'elenco allegato al presente capitolato speciale (All. 2).

La consegna avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i locali e le attrezzature si trovano attualmente, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, contenente l'accettazione dello stato di fatto ai fini della restituzione del bene al termine della concessione.

Il Concessionario dichiara di avere visionato i locali e di averli trovati adatti all'uso prefissato, sollevando, pertanto, il Concedente da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell'immobile.

È onere del Concessionario procurarsi le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività, avendo già verificato la piena idoneità dell'immobile agli usi pattuiti.

Il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni sopra indicate.

Qualora l'allestimento degli spazi realizzato dal Concessionario fosse difforme da quello proposto in sede di offerta, Bergamo Infrastrutture S.p.A. procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale il Concessionario dovrà adempiere esattamente gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di Concessione.

Nessuna contestazione in ordine allo stato di manutenzione dei locali e dei beni oggetto di Concessione potrà essere avanzata dal Concessionario, fermo restando che, con la partecipazione alla gara, il Concessionario si è già dichiarato consapevole dell'attuale stato di fatto dei locali e delle attrezzature oggetto di Concessione, rimossa ogni contestazione e/o pretesa al riguardo.

Il Concessionario assume la custodia dei locali, degli spazi e di tutti i beni oggetto di Concessione, impegnandosi a mantenerli in efficienza ed in perfetto stato di conservazione, usando la diligenza richiesta dalla professione esercitata, fatta eccezione per il solo naturale deterioramento dovuto all'uso (purché conforme alla natura ed alla destinazione naturale dei beni).

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali concessi in uso e dei correlativi impianti elettrici, idraulici e tecnologici, in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Previa autorizzazione da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., il Concessionario potrà apportare, a sua esclusiva cura e spese, le modifiche, innovazioni o trasformazioni autorizzate, rimanendo, in ogni caso, escluso il diritto del Concessionario a qualsivoglia compenso, indennizzo o rimborso per le spese sostenute per i suddetti interventi.

Le eventuali innovazioni o miglioramenti rimarranno acquisite a favore dell'immobile oggetto di Concessione, restando tuttavia salva la facoltà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. di ottenere la riduzione in pristino prima del rilascio degli immobili a cura e spese del Concessionario. Tutte le dotazioni, le attrezzature e gli arredi che verranno apportati, ancorché temporaneamente, dal Concessionario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza e muniti delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa.

6. Obblighi e oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività per il cui esercizio sono concessi in uso i locali, gli spazi e le attrezzature sopra descritti, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse.

Il Concessionario è tenuto a svolgere presso i locali concessi in uso le attività ivi consentite nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, oltre che in conformità a quanto proposto in sede di offerta, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nel rispetto del presente capitolato speciale e della proposta gestionale presentata in sede di offerta, con riguardo a:

A) qualità della proposta gestionale relativa al periodo di apertura diurna dell'impianto natatorio;

B) qualità della proposta gastronomica;

C) procedure e modalità operative per la pulizia, la sanificazione e la disinfestazione periodica e giornaliera dei locali, arredi, macchine e attrezzature, nonché per l'osservanza delle norme igienico sanitarie;

D) esperienza specifica nello svolgimento di servizi simili in occasione di attività stagionali e per attività da svolgersi presso spazi aperti.

Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale munito della necessaria qualificazione professionale riconoscibile con un apposito cartellino di identificazione all'utenza dell'impianto natatorio.

Per tutta la durata della concessione, è fatto obbligo al concessionario, con oneri a suo totale ed esclusivo carico, di svolgere tutte le seguenti attività e prestazioni:

- fatte salve eventuali chiusure preventivamente autorizzate per iscritto da Bergamo Infrastrutture S.p.A., impegno a garantire la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali e gli spazi oggetto di concessione in tutti i giorni e negli orari di apertura del Centro Sportivo Italcementi nella stagione estiva, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bergamo e dei provvedimenti delle Pubbliche Autorità, nonché di quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto di concessione, nonché della proposta presentata in sede di offerta;
- allestimento dei locali e degli spazi concessi in uso per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività proposte, in conformità all'offerta presentata e nel rispetto delle prescrizioni impartite da Bergamo Infrastrutture S.p.A.;
- ottenimento delle licenze/autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi, nonché presentazione delle pratiche e/o denunce funzionali all'espletamento dei servizi, come ad esempio:

- l'idoneità all'attività di somministrazione e di commercio di alimenti e bevande, di competenza della C.C.I.A.A.;
- la S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cfr. art. 64, comma 1, del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 con notifica sanitaria di cui al Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio;
- la Notifica di Impresa Alimentare (cfr. art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari);

- dimostrazione del possesso dell'attestazione di frequenza dei previsti corsi H.A.C.C.P. - Hazard Analysis Critical Control Point- da parte dell'O.S.A. - Operatore del Settore Alimentare- responsabile della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (ovvero il responsabile del sistema H.A.C.C.P. del bar, inteso quale sistema di autocontrollo alimentare);
- dimostrazione del possesso dell'attestato H.A.C.C.P. da parte di tutti gli addetti alle manipolazioni alimentari (compreso il titolare), ovvero, comunque prima dell'inizio dei servizi oggetto della Concessione, impegno a far frequentare agli stessi soggetti i corsi H.A.C.C.P., che assolvono l'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 193/2007;
- redazione e conservazione nei locali del bar, del "Manuale di Autocontrollo" delle attività del settore alimentare, anche detto "Piano H.A.C.C.P.", oggetto di verifiche di congruità da parte dell'Azienda Sanitaria;

- approvvigionamento:

- dei materiali di consumo necessari alla corretta preparazione, conservazione, confezionamento, somministrazione e consumo dei prodotti nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio da agente virale Covid-19 (stoviglie, bicchieri, piatti, tovaglie e tovaglioli di carta, etc.),
- delle derrate alimentari e dei prodotti ausiliari,
- di quant'altro in vendita;

- manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti elettrici e di terra, idraulici e tecnologici e di tutti gli spazi ad esso pertinenti oggetto di Concessione e dei relativi arredi, garantendo:

- le verifiche periodiche di legge per la parte di competenza
- il controllo della tenuta dei serramenti esterni ed interni;
- il controllo della sigillatura dei rivestimenti;

- piccola manutenzione dei locali concessi in uso mediante:

- sostituzione delle lampadine, comprese quelle ubicate nei vialetti di accesso ai locali concessi in uso;
- riparazioni semplici degli infissi (maniglie, serrature, ecc.);
- riparazioni semplici dei rubinetti;
- riparazione semplice delle attrezzature e degli arredi;

- custodia, riordino giornaliero, pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei locali e degli spazi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande nel

rispetto delle prescrizioni delle Pubbliche Autorità e delle misure proposte con l'offerta presentata.

- esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature, macchinari ed apparecchiature elettriche in genere di proprietà del Concessionario ed eventuale loro messa a norma;
- impegno all'utilizzo dei locali e degli spazi concessi esclusivamente per le finalità consentite dalla Concessione;
- conduzione dei locali e degli spazi consegnati con correttezza e diligenza, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni e degli incendi, l'igiene e la sanità;
- svuotamento quotidiano di tutti i cestini di raccolta dei rifiuti collocati presso i locali e gli spazi esterni concessi in uso, rispettando il vigente regolamento per la raccolta differenziata e assicurando la necessaria pulizia ed il decoro;
- assunzione degli oneri connessi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività;
- pagamento di ogni tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti inerente l'attività esercitata dal Concessionario presso l'impianto;
- pagamento di tutte le utenze di energia elettrica, acqua e telefoniche.

Tutti i materiali, compresi asciugamani, sapone, dispenser, carta igienica ecc., le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia sono a carico del Concessionario.

Tutti gli eventuali arredi e attrezzature acquistati ed installati a cura e spese del Concessionario rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo, che avrà l'obbligo di sgomberarli alla scadenza della Concessione.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e dalla Concessione e potrà comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario.

Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

- divieto assoluto di consegnare le chiavi dei locali a soggetti terzi;
- la custodia dei locali mentre è in corso l'uso;
- la segnalazione senza ritardo al Concedente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- la riconsegna dei locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il Concessionario li aveva ricevuti al momento della consegna;
- il rispetto delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- le coperture assicurative;
- l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.

7. Obblighi ambientali

Il Concessionario dovrà garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione comunale di Bergamo.

8. Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per cui vengono concessi in uso i locali presuppone che il Concessionario sia in possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento di tale attività, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali applicabili.

In particolare, il Concessionario dovrà tempestivamente curare tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività da svolgersi nei locali concessi in uso, per tutta la durata della Concessione, trasmettendo copia dei titoli autorizzativi a Bergamo Infrastrutture S.p.A..

Il Concessionario dovrà essere in possesso, per tutta la durata della Concessione, oltre che dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipula di contratti pubblici e dei requisiti specificati nell'Avviso di gara, anche dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regione Lombardia n. 6/2010, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La mancanza o il venir meno dei suddetti requisiti determinerà l'esclusione dall'aggiudicazione della Concessione, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o la revoca della Concessione.

9. Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali e negli spazi oggetto della Concessione sono esercitate presso un impianto sportivo pubblico, durante gli orari di apertura dello stesso, sicché il Concessionario dovrà garantire una qualità dell'offerta al pubblico ed un decoro degli ambienti appropriato al contesto in cui si svolge l'attività.

È fatto obbligo al Concessionario di:

- realizzare le attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo standard prestazionali di elevata qualità, sia con riguardo alla qualità dei generi alimentari offerti e delle materie prime utilizzate, sia con riguardo al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di eventuali prescrizioni e protocolli in materia di sicurezza per la prevenzione del diffondersi dell'epidemia da agente virale Covid-19;

- somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e rispondenti alla normativa vigente;
- trasmettere a Bergamo Infrastrutture S.p.A. prima dell'avvio dell'esercizio il listino dei prezzi praticati;
- esporre chiaramente al pubblico i prezzi delle bevande e degli alimenti presso ciascun punto ristoro attivato. Al fine di agevolare i diversamente abili, dovranno essere resi disponibili al pubblico anche listini-menù redatti su fogli plastificati utilizzando caratteri grafici in maiuscolo, con numerazione delle pietanze, fotografie e con segnali che facilitino la lettura, secondo modelli che dovranno essere preventivamente approvati da Bergamo Infrastrutture S.p.A. a garanzia della fruibilità da parte di tale fascia di utenza;
- comunicare preliminarmente all'inizio dell'attività a Bergamo Infrastrutture S.p.A. il numero dei registratori di cassa installati, che dovranno essere posizionati presso ciascun punto di ristoro attivato, nonché ogni eventuale modifica;
- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni anche fiscali in materia, tutti i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività in Concessione. A tal fine, il Concessionario dovrà posizionare presso ciascun punto di ristoro attivato un registratore di cassa installato a norma di legge;
- attrezzarsi per consentire il pagamento anche attraverso bancomat, POS e sistemi similari almeno presso i locali destinati a bar annessi all'impianto sportivo;
- nominare un responsabile della Concessione che funga da unico referente nei rapporti con la Concedente. Ogni eventuale variazione del nominativo dovrà essere comunicata per iscritto alla Concedente;
- comunicare i nominativi del personale impiegato nella gestione del servizio;
- non arrecare disturbo all'ordine pubblico ed alla pubblica tranquillità nell'esercizio delle attività oggetto di Concessione e, comunque, attenersi a tutte le normative, anche locali, applicabili e ottemperare ai provvedimenti delle Pubbliche Autorità;
- rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto della normativa HACCP di cui al Regolamento CE 852/2004.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nei giorni ed orari di apertura estiva dell'impianto sportivo e dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nella rigorosa osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. I prezzi delle consumazioni e dei

servizi dovranno essere esposti al pubblico, con le modalità sopra specificate, in luogo ben visibile e non potranno essere superiori a quelli praticati nella zona per analoghi servizi.

Ai sensi dell'art. 70 della L.R. n. 6/2010, durante gli orari di apertura al pubblico dell'impianto natatorio, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, trattandosi di esercizio operante nell'ambito di impianti sportivi.

Il Concessionario si obbliga a destinare gli spazi oggetto della presente Concessione esclusivamente allo svolgimento delle attività funzionali all'espletamento del servizio di bar.

È vietata l'installazione degli apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2013 e s.m.i.

In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

Il Concessionario può esporre all'interno dei locali, sulle pareti e sugli espositori dei prodotti, manifesti e/o messaggi pubblicitari inerenti la propria attività e i prodotti distribuiti, purché armonizzati con l'arredamento dei locali e in linea con la collocazione del bar all'interno di un Impianto sportivo.

Non sono consentiti messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività e/o gli obiettivi dell'Impianto sportivo, come ad esempio messaggi politici, messaggi razzisti, messaggi per attività illecite, o comunque non conformi al decoro. La Concedente può richiedere in qualsiasi momento la rimozione di tali messaggi pubblicitari e, nel caso in cui il Concessionario non ottemperi celermente, ha facoltà di risolvere il Contratto di concessione.

L'eventuale posa in opera sulle pareti e manufatti esterni di manifesti e/o messaggi pubblicitari targhe, insegne o cartelli reclamistici, quant'anche attinenti l'attività, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concedente e, nei casi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, dal Comune di Bergamo.

Il Concessionario è tenuto a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con il massimo decoro, ordine ed igiene, avvalendosi di personale adeguato sia per numero che per qualifica, in modo da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio.

Gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e provvisti delle certificazioni richieste.

Il Concessionario sarà tenuto a garantire l'osservanza e l'applicazione al personale di cui si avvale, ai propri ausiliari e coadiutori di tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assicurazioni obbligatorie, nonché in materia di igiene, sanità, prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario si impegna a garantire la disciplina del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, affinché lo stesso abbia a mantenere un contegno educato, riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza dell'impianto, del personale di Bergamo Infrastrutture S.p.A. e degli appaltatori di cui quest'ultima si avvale per la gestione dell'impianto.

La Concedente avrà diritto di esigere dal Concessionario l'allontanamento dalla struttura e dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti particolarmente gravi nei confronti dell'utenza.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI

A titolo puramente indicativo e non vincolante per la Concedente (la quale si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute opportune, a propria insindacabile discrezione e secondo le necessità, anche sopravvenute, del servizio), si precisa che gli orari di apertura dell'impianto sono i seguenti:

Periodi di apertura estiva (indicativamente dalla prima settimana di giugno 2024 al primo fine settimana di settembre 2024):

LUNEDI: 12,00 – 19,00;

MARTEDI: 9,00 – 19,00;

MERCOLEDI: 9,00 – 19,00;

GIOVEDI: 9,00 – 19,00;

VENERDI: 9,00 – 19,00;

SABATO: 9,00 – 19,00;

DOMENICA: 9,00-19,00.

È consentita, previa comunicazione a Bergamo Infrastrutture S.p.A., che potrà vietarla per giustificati motivi, l'apertura del bar sino a non oltre le ore 23,30, nel rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti ed applicabili e di ogni altro provvedimento della pubblica autorità, comunque, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica.

10. Caratteristiche del personale

Il Concessionario dovrà impiegare nell'esercizio dell'attività per il cui esercizio sono concessi in uso i locali e gli spazi personale professionalmente qualificato, che sia curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti, nonché adeguatamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro *ex* D. Lgs. 81/2008.

11. Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il Concessionario si obbliga a definire ed instaurare con il proprio personale e/o con ogni proprio ausiliario rapporti conformi alla disciplina legislativa, anche collettiva, vigente e, in tale ambito, dichiara fin d'ora di manlevare e tenere indenne Bergamo Infrastrutture S.p.A..

È essenziale che il Concessionario rispetti tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza *ex* D. Lgs 81/2008 e dal proprio Documento di valutazione dei rischi. Il Concessionario si obbliga dunque ad adottare, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale impiegato, degli utenti delle prestazioni rese dal Concessionario, del pubblico nonché di tutti coloro che si trovino nei luoghi ove il servizio deve essere reso.

In particolare il Concessionario recepirà il piano di emergenza interno ed esterno di Bergamo Infrastrutture spa attraverso le istruzioni fornite, portandole a conoscenza del proprio personale. Il Concessionario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Concedente:

- a. da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inosservanza di norme di legge e regolamentari, da parte del proprio personale e/o di ogni suo ausiliario;
- b. dal risarcimento dei danni derivanti da comportamenti ascrivibili a dolo o colpa del proprio personale e di ogni suo ausiliario;
- c. dal risarcimento dei danni subiti dal personale e/o dai suoi ausiliari e che non risultino indennizzati ad opera dell'Inail e/o dalla compagnia assicuratrice;
- d. da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare all'Ente concedente da contestazioni o pretese del personale e/o di ogni ausiliario del Concessionario;

e. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse conseguire in dipendenza di infortuni e illeciti che dovessero occorrere al personale e/o agli ausiliari del Concessionario, agli utenti delle prestazioni rese dal Concessionario, al pubblico nonché di tutti coloro che si trovino nei luoghi ove il servizio deve essere reso, per fatto imputabile al personale e/o agli ausiliari del Concessionario.

Resta inteso che tutti gli oneri per ottemperare ai presidi ed alle proprie misure di sicurezza sono ad esclusivo carico del Concessionario. La Concedente è e resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario e il personale e/o gli ausiliari impiegati nelle attività oggetto della Concessione.

12. Oneri a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A.

Sono a carico di Bergamo Infrastrutture S.p.A. esclusivamente gli oneri connessi ad eventuali interventi di natura straordinaria relativi ai locali concessi in uso.

13. Controlli e penali

Bergamo Infrastrutture S.p.A. si riserva il diritto di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico del Concessionario.

A tal fine, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, per il tramite del Responsabile della gestione tecnico-organizzativa del Centro Sportivo da essa incaricato, ispezioni e controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario.

Nei casi in cui Bergamo Infrastrutture S.p.A. rilevasse inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario ovvero infrazioni alle vigenti normative, le contesterà per iscritto al Concessionario, che potrà chiedere di essere sentito e potrà presentare scritti difensivi nel termine, in ogni caso non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della contestazione, che gli verrà assegnato.

Nel caso in cui le giustificazioni fornite dal Concessionario non fossero ritenute adeguate o fondate, Bergamo Infrastrutture S.p.A. applicherà le penali previste dal presente Capitolato speciale nella misura da esso stabilita, che viene accettata dal Concessionario, che, con la sottoscrizione del contratto, dà atto che l'entità delle penali è adeguata all'interesse della Concedente all'esatto adempimento. Per la riscossione delle somme dovute dal Concessionario a titolo di penale, Bergamo Infrastrutture S.p.A., decorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta, potrà rivalersi sul deposito cauzionale o emettere fattura, senza necessità di preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Le penali potranno essere applicate nei seguenti casi:

- a) mancata apertura del bar ubicato presso l'impianto o inosservanza degli orari di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o sospensione o interruzione della medesima per causa imputabile al Concessionario. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- b) carenze nella pulizia e/o sanificazione dei locali, dei servizi igienici, del bancone o degli arredi. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- c) inosservanza dell'obbligo di assicurare la disponibilità e la somministrazione di alimenti e bevande privi di glutine, lattosio e di alimenti per vegetariani. L'importo della penale varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- d) inosservanza dell'obbligo di esporre al pubblico i prezzi delle bevande e degli alimenti presso ciascun punto ristoro attivato. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- e) inosservanza dell'obbligo di assicurare una dotazione di arredi ed attrezzature conforme a quanto proposto in sede di offerta. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- f) inosservanza degli obblighi di provvedere alla piccola manutenzione dei locali concessi in uso mediante sostituzione delle lampadine, riparazioni semplici degli infissi (maniglie, serrature, ecc.), riparazioni semplici dei rubinetti, riparazione semplice delle attrezzature e degli arredi. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- g) inosservanza dell'obbligo di svuotamento di tutti i cestini di raccolta dei rifiuti collocati presso i locali concessi in uso. L'importo della penale varierà da un minimo di € 100,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- h) anche al di fuori dai casi precedenti, qualora il Concessionario svolga le prestazioni contrattuali secondo modalità difformi da quanto prescritto nel Capitolato e da quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà applicare una penale che varierà da un minimo di € 200,00 per la prima infrazione sino ad un massimo di € 500,00 per le infrazioni successive;
- i) mancato rilascio dei locali e delle attrezzature di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. consegnati al Concessionario entro il termine previsto dal contratto e dal presente Capitolato Speciale. L'importo della penale sarà di € 200,00 per ogni giorno di ritardo,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'indennizzo per l'occupazione abusiva dei locali.

14. Deposito cauzionale

Al momento della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto a costituire in favore di Bergamo Infrastrutture S.p.A. un deposito cauzionale di importo pari al 30% del Canone di Concessione.

Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione posta a carico del Concessionario sino all'estinzione di ogni rapporto, comprese le seguenti obbligazioni di pagamento a carico del Concessionario:

- pagamento del Canone dovuto dal Concessionario;
- risarcimento dei danni causati dal Concessionario ai locali, agli arredi ed alle attrezzature oggetto di concessione, ed agli impianti sportivi a cui essi sono annessi;
- risarcimento dei danni dovuti alla violazione degli obblighi assunti dal Concessionario, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed ordinaria e straordinaria di arredi ed attrezzature;
- pagamento delle penali applicate;
- rimborso dei costi anticipati dalla Concedente per le utenze.

Qualora, durante l'esecuzione del rapporto, Bergamo Infrastrutture S.p.A. abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sul deposito cauzionale, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarlo in caso di prosecuzione del rapporto entro il termine assegnato dalla Concedente, comunque non superiore a giorni quindici, pena la risoluzione del contratto.

Il deposito cauzionale può essere costituito, a scelta del Concessionario: a) mediante bonifico presso la Tesoreria di Bergamo Infrastrutture S.p.A. – Banca Intesa San Paolo – Piazza Vittorio Veneto, Bergamo;(IBAN IT40W0306911166100000008274), b) mediante fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente con espressa rimozione e rinuncia, da parte del garante, ad opporre qualsiasi eccezione.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità per l'intera durata del periodo contrattuale e rimarrà efficace sino ad apposita dichiarazione liberatoria da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A., da rilasciarsi previa verifica delle condizioni dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso da eseguirsi entro 30 giorni dal rilascio dei

medesimi e previo accertamento della correttezza dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico del Concessionario.

15. Coperture assicurative

Il Concessionario è l'unico responsabile dei danni da egli stesso o dai suoi ausiliari cagionati a persone o cose nell'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di polizza assicurativa (RCT) presso primaria Compagnia assicuratrice contro i rischi di danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione dell'attività.

In particolare, il Concessionario dovrà essere assicurato con un massimale di almeno € 3.000.000 per sinistro per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi danno o evento che possa essere causato a persone, cose mobili ed immobili, con espresso esonero di Bergamo Infrastrutture S.p.A. da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'ambito dell'espletamento delle attività presso i locali e gli spazi concessi in uso al Concessionario, con almeno le seguenti estensioni:

- Preparazione, somministrazione e vendita di pasti, alimenti e bevande; la copertura assicurativa dovrà riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione presso il bar del Centro Sportivo Italcementi e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio per responsabilità civile verso terzi;
- Conduzione dei locali e dei beni oggetto della Concessione;
- Danni a cose in custodia;
- Danni a cose di terzi derivanti da incendi;
- Danni derivanti a terzi per fatto dei dipendenti e degli ausiliari di cui si avvalga il Concessionario, a qualsiasi titolo.

Il Concessionario sarà, inoltre, tenuto alla stipula di polizza assicurativa con primaria Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta. In particolare, il Concessionario dovrà essere assicurato con un massimale di almeno € 2.000.000 per sinistro per i rischi derivanti dalle attività inerenti o accessorie alla Concessione, con estensione al danno biologico ed ai danni non rientranti nella disciplina INAIL.

Il Concessionario sarà, altresì, tenuto alla stipula di polizza assicurativa "All Risk" per i danni ai beni immobili oggetto di Concessione contro i rischi di incendio, atti vandalici ed eventi calamitosi, con un massimale pari al valore di ricostruzione dei locali, delle apparecchiature e degli arredi oggetto di Concessione e non di proprietà del

Concessionario. Nella polizza di assicurazione a tutela dei beni immobili, attrezzature e arredi oggetto di Concessione deve essere previsto l'obbligo della Compagnia assicuratrice di liquidare i danni derivanti dal sinistro direttamente a Bergamo Infrastrutture S.p.A..

Se l'importo da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose eccedesse i massimali di polizza, ogni onere relativo rimarrà a totale carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuto a trasmettere a Bergamo Infrastrutture S.p.A. copia delle polizze assicurative richieste dal presente Capitolato speciale entro dieci giorni dalla richiesta e, in ogni caso, prima della stipula del contratto, nonché a trasmettere la documentazione attestante la regolarità nei pagamenti del premio assicurativo.

Tutte le polizze dovranno prevedere che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia e l'inoperatività della garanzia.

16. Revoca della Concessione e cessazione anticipata del contratto per motivi di pubblico interesse

Il Concessionario prende atto che la Concessione riguarda l'uso di locali e spazi ubicati nell'ambito di un impianto sportivo di interesse pubblico di proprietà del Comune di Bergamo, la cui gestione è affidata a Bergamo Infrastrutture S.p.A., società *in house* del Comune di Bergamo.

La Concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il perseguimento delle finalità oggetto del presente capitolato.

17. Risoluzione anticipata del rapporto per fatto del Concessionario

Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dagli artt. 65 e 66 della L.R. Lombardia n° 6/2010, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n° 59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o ogni altro provvedimento delle competenti Pubbliche Autorità che abbia l'effetto di inibire l'esercizio dell'attività;
- c) arbitrario abbandono del servizio da parte del Concessionario;

- d) mancato puntuale pagamento del Canone dovuto a Bergamo Infrastrutture S.p.A. con le modalità previste dal Capitolato ed alle scadenze ivi previste;
- e) mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro i termini previsti dal Capitolato Speciale;
- f) reiterata inosservanza alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del Concessionario;
- h) sopravvenute cause ostative previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) inosservanza della normativa in materia di assunzione del personale, di igiene e di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
- l) sopravvenienza di sanzione interdittiva alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- m) cessione del contratto o violazione del divieto di sub-Concessione delle attività a terzi;
- n) inosservanza degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi, nei confronti del personale dipendente e degli ausiliari del Concessionario;
- o) ripetute o gravi violazioni delle obbligazioni assunte dal Concessionario;
- p) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario, di suoi dipendenti o collaboratori;
- q) applicazione di più di tre penali contrattuali per la medesima violazione;
- r) applicazione di più di cinque penali contrattuali anche per violazioni diverse.

La risoluzione del contratto si verificherà di diritto nel momento in cui Bergamo Infrastrutture S.p.A., accertata la sussistenza dei presupposti, avrà dichiarato che intende avvalersi della clausola risolutiva, senza necessità di una preventiva diffida.

Inoltre, in ogni altro caso in cui venisse ravvisato grave inadempimento del Concessionario, Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà addivenire alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario, previa specifica contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento e per la presentazione eventuali di controdeduzioni da parte del Concessionario. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che il Concessionario abbia risposto o rimediato all'inadempimento contestatogli, la Concedente può disporre la risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto di Concessione, Bergamo Infrastrutture S.p.A.:

- avrà diritto al pagamento del Canone dovuto sino al momento della risoluzione;
- potrà immediatamente rivalersi sul deposito cauzionale.

18. Rilascio dei locali e delle attrezzature concessi in uso

Alla scadenza della Concessione e, in ogni caso, di cessazione anticipata della stessa, a qualsiasi causa essa sia dovuta, i locali e le attrezzature concessi in uso devono essere immediatamente rilasciati dal Concessionario in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso. È facoltà di Bergamo Infrastrutture S.p.A. decidere se ritenere le eventuali innovazioni o miglioramenti realizzati dal Concessionario, senza obbligo di indennizzo ovvero ordinare la riduzione in pristino a spese del Concessionario. In caso di mancato rilascio dei locali concessi in uso, saranno dovute, oltre alle somme dovute a titolo di penale, l'indennità giornaliera di occupazione *sine titulo*, convenzionalmente determinata sin da ora in €/die 166,00, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni procurati a Bergamo Infrastrutture S.p.A..

19. Controversie

Ogni controversia che non fosse risolta bonariamente sarà devoluta, in via esclusiva al Giudice competente per legge, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. giudiziari), sono trattati da Bergamo Infrastrutture S.p.A. in qualità di Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico in particolare per la gestione e l'espletamento della procedura di erogazione contributi. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso Bergamo Infrastrutture S.p.A. anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. I dati saranno conservati per un periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. graduatorie formulate)

verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di Bergamo Infrastrutture S.p.A.. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) di Bergamo Infrastrutture S.p.A. è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy@pec.bergamoinfrastrutture.it. Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.

21. Modifiche del contratto

Sono ammesse le modifiche del contratto solamente se convenute per iscritto a pena di nullità.

22. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le imposte di bollo e di registro saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Il Presidente
Avv. Attilio Baruffi

